

— non avendo garantito che le infrazioni alla disciplina delle attività di pesca fossero perseguite conformemente agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie,

la Repubblica francese non ha adottato tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 11 giugno 1991, causa C 64/88, Commissione/Francia, comporta ed è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 CE.

- 2) La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 57 761 250 per ciascun periodo di sei mesi a partire dalla pronuncia della presente sentenza al termine del quale alla citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, non sia stata data piena esecuzione.
- 3) La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 20 000 000.
- 4) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 12.10.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

2 giugno 2005

nel procedimento C-378/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad): Waterschap Zeeuws Vlaanderen contro Staatssecretaris van Financiën (¹)

(«IVA — Bene d'investimento acquistato da un organismo di diritto pubblico — Pubblica autorità — Operazione compiuta in veste di soggetto passivo e operazione compiuta in altra veste — Diritto a deduzione e a rettifica»)

(2005/C 217/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-378/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad (Paesi Bassi) con decisione 18 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa Waterschap Zeeuws Vlaanderen contro Staatssecretaris van Financiën, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr

(relatore), J. Malenovský e U. Löhmus, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un organismo di diritto pubblico che acquista un bene d'investimento in veste di pubblica autorità ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e, di conseguenza, non in qualità di soggetto passivo, e che in un secondo momento vende tale bene in veste di soggetto passivo, non beneficia relativamente a tale vendita di un diritto a rettifica ex art. 20 della stessa direttiva per dedurre l'IVA assolta all'acquisto del detto bene.

(¹) GU C 7 dell'11.1.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nel procedimento C-418/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG (¹)

(«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Marchi di servizi — Registrazione — Servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio — Precisazione del contenuto dei servizi — Somiglianza tra tali servizi e taluni prodotti o altri servizi»)

(2005/C 217/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-418/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania), con decisione 15 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2002, nel procedimento Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG., la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La nozione di «servizi» prevista dalla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, in particolare, all'art. 2, comprende i servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio di prodotti.

2) Ai fini della registrazione di un marchio per tali servizi, non occorre designare concretamente il servizio o i servizi di cui trattasi. Per contro, occorrono precisazioni con riguardo ai prodotti o ai tipi di prodotti relativi ai detti servizi.

(¹) GU C 19 del 25.1.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-135/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all'indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari — Normativa nazionale che autorizza l'uso del termine «bio» per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico)

(2005/C 217/09)

(Lingua di procedura: lo spagnolo)

Nella causa C-135/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 marzo 2003, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. G. Berscheid, B. Doherty e F. Jimeno Fernandez nonché dalla sig.ra S. Pardo Quintillán), contro **Regno di Spagna** (agenti: sig.ra N. Díaz Abad e dal sig. E. Braquehais Conesa), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 146 del 21.6.2003

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nella causa C-147/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE — Condizioni d'accesso agli studi universitari — Discriminazione)

(2005/C 217/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-147/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 31 marzo 2003, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. W. Bogensberger e D. Martin), sostenuta da **Repubblica di Finlandia** (agenti: sig.re A. Guimaraes-Purokoski e T. Pynnä) contro **Repubblica d'Austria** (agenti: sigg. H. Dossi e E. Riedl, nonché dai sigg. C. Ruhs e H. Kasparovsky), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente della Quinta Sezione facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk (relatore), P. Küris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica d'Austria, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che i titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti negli altri Stati membri possano accedere agli studi superiori ed universitari che essa organizza alle stesse condizioni dei titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE.